

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "ADIFER BOLOGNA

ART. 2 - Sede e durata

La sede legale è in via Isonzo, 11 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

L'Associazione può inoltre istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio Direttivo, diverse sedi operative ed uffici distaccati.

La durata dell'Associazione è stabilita sino a tutto il 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 3 - Scopi e ambiti di operatività

In coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, l'Associazione persegue lo scopo di promuovere, nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo ed in particolare, a tal fine, promuove ed attua nell'ambito degli ordinamenti statali, regionali e comunitari ogni iniziativa considerata idonea ed in particolare:

1. rappresentare nella più ampia estensione le PMI del territorio dei settori industriale - commerciale - artigianale e terziario nei

rapporti con le istituzioni, le amministrazioni e tutte le altre componenti della società, ricercando le forme di collaborazione per conseguire finalità di progresso e di sviluppo;

2. favorire il progresso dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi promuovendo la formazione e la cultura imprenditoriale;
3. tutelare l'attività delle aziende sul piano economico e sindacale anche con il raggiungimento di accordi e la partecipazione alla stipulazione di contratti collettivi;
4. accrescere l'accordo e la collaborazione tra gli imprenditori;
5. designare e nominare e proporre i propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione, promuovendo inoltre tale rappresentanza ove sia ritenuta necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi sociali;
6. mantenere i rapporti con tutte le componenti del sistema. L'Associazione assiste i Soci nei confronti delle Organizzazioni sindacali, delle Autorità pubbliche, degli Enti statali e parastatali;
7. provvedere all'informazione e alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità;

8. promuovere ed organizzare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche, attività editoriali, convegni e dibattiti;
9. presiedere all'ordinato evolversi dei rapporti associativi adoperandosi anche per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra le varie categorie e fra le singole ditte associate, svolgendo opera di conciliazione fra le stesse e promuovendo, all'occorrenza, amichevoli intese ed arbitrati;
10. acquistare, vendere, permutare beni mobili, immobili, mobili registrati, titoli, partecipazioni sociali, far parte di Società o Enti, contrarre mutui e obbligazioni di qualsiasi genere e specie, dare fidejussioni e concedere ipoteca e garanzia di debiti altrui, sempreché si tratti di soggetti, Enti o Società i cui scopi sociali siano in armonia con gli scopi associativi;
11. tutelare gli interessi economici e morali dell'Associazione sia agendo in sede politico- amministrativa sia agendo in sede giudiziaria, civile o penale, anche presentando querele per reati che non fossero perseguibili d'ufficio e costituendosi parte civile in giudizio;
12. promuovere iniziative volte a creare reti di imprese, opportunità di scambio, partnership, filiere produttive e distretti industriali

13. svolgere tutte quelle ulteriori attività rispondenti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione e alla tutela e alla difesa dell'interesse imprenditoriale.

Per realizzare le suddette finalità e funzioni l'Associazione si avvale della partecipazione attiva degli imprenditori alla vita associativa in modo che gli Organi Direttivi possano operare secondo mandati precisi e democraticamente manifestati in conformità alle norme del presente Statuto.

L'associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli utili o gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie.

ART. 4 - Attività connesse ed accessorie

Le attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali che l'Associazione può svolgere sono ricomprese tra quelle qui di seguito indicate:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come master, conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;

- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica;
- curare le pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate;
- intrattenere rapporti e scambi con altre associazioni sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- svolgere qualunque altra attività purché direttamente connessa al raggiungimento delle finalità statutarie o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare.

ART. 5 - Modalità di svolgimento delle attività

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, può avvalersi, in conformità alle leggi vigenti, di lavoratori dipendenti e/o autonomi, anche associati, di collaboratori coordinati e continuativi, anche soci, del lavoro volontario degli associati, dell'inserimento di stagisti, tesisti, tirocinanti, di obiettori di coscienza in servizio civile, borsisti, nonché di professionisti e consulenti nella veste di persone fisiche o giuridiche.

L'incarico e la determinazione del compenso avviene a cura del Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può

costituire e partecipare ad altre istituzioni enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con la Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati nazionali e esteri, può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, può accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali e comunitarie.

ART. 6 -Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione;
- b) dai contributi, quote associative annuali e/o straordinarie comprese, periodici occasionali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, dalle erogazioni, dai lasciti diversi e dalle donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego, anche totale, del patrimonio.

Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie

rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 7 - Esercizio finanziario, bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio preventivo è predisposto facoltativamente dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno ed è approvato dalla Assemblea degli associati.

ART. 8 - Associati

A parte quanto specificamente previsto per gli associati Fondatori dall'articolo 1, acquistano la qualità di associati, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, condividendo gli scopi perseguiti dall'Associazione, siano presentati da un associato in regola con i versamenti delle quote associative e la cui domanda di ammissione

venga accettata dall'assemblea.

Gli associati hanno diritto di partecipare, di rappresentare e essere rappresentati nelle assemblee, hanno diritto di parola e di voto nelle stesse, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.

Gli associati Fondatori e gli associati Effettivi hanno anche diritto di ricoprire cariche sociali.

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e di norma, e salva diversa decisione dell'assemblea, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Le quote associative annuali e gli ulteriori obblighi cui sono tenuti gli associati di ogni categoria sono determinati dal Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione e, successivamente, ogni anno dall'Assemblea.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'Associazione.

ART. 9 - Categorie di associati

L'associazione ha associati Fondatori, Effettivi, Ordinari, Onorari.

Sono associati Fondatori coloro che sono soci alla data di adozione del presente statuto. Possono essere ammessi ulteriori associati Fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione dell'Assemblea e unanime voto favorevole di tutti gli altri associati Fondatori.

Il socio ordinario che abbia trascorso un periodo di attiva partecipazione di almeno cinque anni dall'atto di affiliazione, e che abbia dimostrato, operando fattivamente e ininterrottamente a favore dell'associazione, di possedere le conoscenze e/o le competenze necessarie per operare nel campo delle attività istituzionali, o che sia disposto ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può sottoporre al Consiglio Direttivo domanda di passaggio alla categoria di socio effettivo. Il Consiglio Direttivo sottopone alla prima Assemblea utile la relativa decisione, che per essere positiva deve anche ottenere l'unanime voto favorevole di tutti gli associati Fondatori.

Il socio onorario è il soggetto che è associato per meriti particolari all'associazione, su proposta del consiglio direttivo, a seguito di decisione dell'assemblea e voto favorevole della maggioranza degli associati Fondatori presenti.

Il Consiglio direttivo, annualmente, dispone misura delle quote partecipative alle attività e durata della qualifica.

Possono aderire all'Associazione come soci ordinari:

- a) le imprese che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza aventi almeno una sede in Regione Lombardia.
- b) le imprese, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione

rappresentativa dell'Associazione. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione, la quale certifica ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema. La qualifica di associato con relativi obblighi e/o diritti è intrasmissibile a terzi, ad eccezione dei casi relativi ad operazioni societarie, straordinarie, per le quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti e cessioni di azienda.

Le imprese associate sono rappresentate dal Titolare o Legale Rappresentante o dall'Amministratore Delegato o Direttore Generale con procura generale ad negotia. Possono altresì rappresentare l'impresa, su delega formalmente espressa, i Membri del Consiglio di Amministrazione, gli institori o dirigenti dell'impresa muniti di procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

ART. 10 - Doveri dei soci

Il Socio è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, nonché le disposizioni del Codice Etico e della Carta dei Valori Associativi, a seguire le direttive impartite dagli organi dell'Associazione nei limiti

della loro competenza statutaria, a porre in essere comportamenti consoni all'immagine della categoria e alla funzione di rappresentanza dell'Associazione. In particolare il Socio deve:

- a. osservare rigorosamente i contratti collettivi di lavoro e ogni altra convenzione o accordo stipulati dall'Associazione o da altre componenti del sistema confederale;
- b. astenersi da comportamenti direttamente concorrenti rispetto alle funzioni ed alle competenze dell'Associazione;
- c. versare i contributi associativi di cui al successivo art. 22 secondo le modalità e i termini fissati dall'Associazione;
- d. comunicare all'Associazione nei tempi e nei modi richiesti i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese.

L'Associazione promuove il completo inquadramento delle proprie imprese nelle componenti di categoria, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento, secondo gli schemi-tipo elaborati in sede nazionale. Ogni Socio è tenuto a corrispondere all'Associazione:

- a. il contributo annuale deliberato dall'Assemblea;
- b. gli eventuali particolari contributi.

Art. 11 - Sanzioni

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto,

sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b. censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- c. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d. decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- e. decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Associazione;
- f. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g. espulsione nel caso di morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 12 - Perdita della qualità di associato

Gli associati di ogni categoria cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione o decadenza.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di esercizio, restando comunque fermo l'obbligo di provvedere al versamento della relativa quota o contribuzione annuale.

L'esclusione, nei casi infra previsti e in quelli disposti dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ricorrendo i seguenti casi:

- svolgimento di attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'Associazione;
- grave danno materiale o morale accusato dall'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione, degli eventuali regolamenti emanati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione con lettera raccomandata del provvedimento di esclusione. Entro tale termine l'associato escluso ha la facoltà di presentare ricorso scritto da inoltrarsi al consiglio direttivo, il quale

provvederà a rimettere la controversia all'assemblea; l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Gli associati non hanno in nessun caso diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa.

Art. 13 - Soci Sostenitori

Chi effettua conferimenti all'Associazione, anche sotto forma di contributo annuale, senza essere associato, acquista la qualifica di Sostenitore.

Il Sostenitore presenzia alle assemblee dei soci ed esprime, quando richiesto, parere consultivo.

Art. 14 - Ammissione

La domanda di ammissione a Socio deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, nonché le disposizioni del Codice Etico, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare scrupolosamente la disciplina sociale nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate o concordate dagli organi sociali, anche in contraddittorio di altri Enti od Associazioni

rappresentanti i lavoratori od altre categorie economiche. Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi rappresentanti legali, la natura dell'impresa o dell'attività esercitata, l'ubicazione delle sedi, il numero dei dipendenti e l'impegno a fornire gli altri chiarimenti che venissero richiesti dal Consiglio Direttivo. Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo o, su sua delega, il Presidente o i Vice Presidente. Qualora non si provveda ad esprimere alcun parere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

ART. 15 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;

– il Revisore Unico.

ART. 16 – Assemblea degli associati

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo sia presso la sede sociale sia altrove, dal Presidente almeno una volta l'anno ed ogni qual volta si renda opportuno ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati, oppure la maggioranza degli associati Fondatori.

In caso di riscontrate gravi irregolarità, l'Assemblea può essere convocata per le delibere del caso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, e-mail o affissione in bacheca presso la sede sociale, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti gli associati iscritti nell'apposito libro e al domicilio ivi indicato.

Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si tiene tanto la prima quanto l'eventuale seconda adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o legittimo impedimento pure di quest'ultimo, da un altro componente del Consiglio Direttivo o dall'associato Fondatore più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario da lui nominato o, quando necessario, da un notaio:

- constata che i partecipanti in assemblea ne abbiano titolo e verifica la regolarità delle deleghe;
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni;
- redige e sottoscrive il verbale dell'adunanza che, a sua cura, viene raccolto nell'apposito libro.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 17 - Intervenienti all'Assemblea, modalità di voto, quorum

Intervengono all'Assemblea tutti gli associati che siano regolarmente iscritti nell'apposito libro e che siano in regola con il versamento delle quote o contribuzioni.

Non è ammessa delega.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti all'adunanza.

A tutti gli associati spetta un voto.

Si applicano, quanto ai quorum costitutivi e deliberativi, le disposizioni tutte dell'articolo 21 del codice civile.

ART. 18 - Competenza dell'Assemblea

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) approvare eventuali bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- b) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione, predisposto ogni biennio dal Consiglio Direttivo.
- c) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- d) approvare i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione;
- e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi dell'Associazione.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) modificare lo Statuto associativo;
- b) deliberare lo scioglimento ai sensi dell'art.21 del codice civile o accertare l'estinzione dell'Associazione nei casi previsti dall'articolo 27 del codice civile e conseguentemente disporre la liquidazione dell'Associazione e la nomina e i poteri dell'organo di liquidazione.

ART. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile da due a sette membri, nominati fra gli associati Fondatori o Effettivi dall'assemblea degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni.

Quando venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; quando non sia possibile l'Assemblea provvede ad una nuova nomina.

ART. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai singoli componenti il Consiglio e all'eventuale Revisore, di norma, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni

qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da uno o più dei suoi componenti.

Le sedute si tengono di regola presso la sede dell'Associazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Lombardia.

Il Consiglio è validamente costituito se vi intervengono la maggioranza dei componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente.

Le deliberazioni sono riportate su verbale sottoscritto dai membri partecipanti e poi raccolto in apposito libro.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

ART. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea, spetta:

- a) convocare l'Assemblea degli associati, anche quando ricorrano i casi previsti dall'articolo 27 del codice civile;
- b) dare esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea;
- c) predisporre, ogni biennio, il programma di attività dell'Associazione;
- d) predisporre eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare sull'impiego, anche totale, del patrimonio;
- f) proporre all'Assemblea l'ammissione di associati Fondatori e la nomina di associati onorari;
- g) sottoporre all'Assemblea, per la relativa decisione, la domanda dell'associato Ordinario di passaggio alla categoria di associato Effettivo;
- h) proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- i) accertare e dichiarare la decadenza degli associati, dandone comunicazione all'Assemblea;
- l) deliberare la remunerazione dei componenti del Consiglio Direttivo investiti di particolare cariche;
- m) nominare gli eventuali responsabili dei diversi settori di attività, definendo i relativi poteri, mansioni, eventuale compenso, durata del rapporto;

- n) individuare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione;
- o) assumere personale, determinandone compiti e relativo trattamento economico;
- p) determinare i compensi ed i rimborsi da attribuire ai soggetti che prestano attività, di natura non subordinata, per l'Associazione;
- q) deliberare gli acquisti da effettuare su proposta di organi dell'Associazione che ne motivino la richiesta;
- r) ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza;
- s) delegare specifici poteri e competenze al Presidente.

Compete al Consiglio Direttivo ogni decisione e attribuzione sulle materie che non siano riservate alla competenza di altri organi.

Art. 22 - Presidente

Il Presidente:

- a) ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca, presiede e dirige l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- c) esercita i poteri e le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo;

- d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- e) tiene aggiornata la contabilità, i libri e registri contabili, ogni altro libro dell'Associazione; per tali incombenze può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione;
- f) nei casi di urgenza può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 23 - Revisore Unico

La nomina del revisore unico, se ritenuta opportuna dall'Assemblea, spetta alla stessa, che opera la scelta fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Revisori Contabili. Il Revisore Unico dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Unico:

- a) controlla la gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Associazione, partecipando, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

b) riscontrate gravi irregolarità, convoca l'Assemblea degli associati per le delibere del caso.

Il Revisore Unico ha facoltà di effettuare ispezioni presso l'Associazione.

Art. 24 - Libri sociali

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, sono libri obbligatori:

- il "libro degli associati",
- il "libro dei verbali delle Assemblee degli associati",
- il "libro dei verbali del Consiglio Direttivo".,

Tutti i libri sociali sono liberamente consultati dagli associati.

Art. 25 - Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue:

- ricorrendo le ipotesi previste dall'art.27 del codice civile, e in tal caso il Consiglio Direttivo provvede alla pronta convocazione dell'Assemblea degli associati;
- per decisione dell'assemblea assunta ai sensi dell'art.21, comma 3 del codice civile.

L'Assemblea degli associati, dichiarata l'estinzione dell'Associazione, delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori. Il patrimonio residuante al termine della liquidazione viene

devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia.

Visto per registrazione e deposito.